


NEWSLETTER N. 4- 2008  
Aprile 2008

A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI, redatta per SPRINT TOSCANA c/o TOSCANA PROMOZIONE - Agenzia di Promozione Economica della Toscana

In questo numero:

<b>Normativa</b>	
<b>AL VIA LA NUOVA “CLASS ACTION” ALL’ITALIANA. UN BREVE CONFRONTO CON L’ESPERIENZA AMERICANA</b>	pag. 2
<b>Rassegna di Giurisprudenza</b>	
<b>CORTE GIUSTIZIA CE (PRIMA SEZIONE) DEL 10 APRILE 2008 - CAUSA C-102/07 SENTENZA ADIDAS E ADIDAS BENELUX BV</b> <i>«Marchi – Artt. 5, nn. 1, lett. b), e 2, nonché 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE – Imperativo di disponibilità – Marchi figurativi a tre bande – Motivi a due bande utilizzati da concorrenti come ornamento – Censura relativa alla violazione del marchio e alla diluizione di quest’ultimo»</i>	pag. 4
<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 02 APRILE 2008, N. 8483; M.F. C. 3M ITALIA SPA</b> <i>Agenzia – indennità di fine rapporto – art. 1751 – direttiva 86/653/CEE artt. 17 e 19 - AEC del 1992.</i>	pag. 6
<b>Notizie</b> <b>- dall’Italia e dall’Europa:</b>	
<b>REACH: L’INDUSTRIA È INVITATA A PREREGISTRARE TUTTE LE SOSTANZE CHIMICHE ENTRO IL 1° DICEMBRE 2008</b>	pag 8



A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI – Consulenza ed assistenza in materia di diritto del commercio internazionale – Per informazioni sugli argomenti della newsletter si prega di scrivere a [morlex.bologna@morresi.org](mailto:morlex.bologna@morresi.org) (indicando nell’oggetto “informazioni newsletter”) oppure telefonare a 051/399822. Gli articoli sono a cura di uno o più dei seguenti professionisti dello Studio: Renzo Maria Morresi, Federica Borso, Mariangela Balestra, Florian Bünger, Maria Federica Celatti, Maria Lisa Crisera, Valentina Montanari, Anna Pozzato, Luca Pellicciari, Antonella Versaci. Per informazioni sullo Studio: [www.morresi.org](http://www.morresi.org).

**AL VIA LA NUOVA “CLASS ACTION”  
ALL’ITALIANA.  
UN BREVE CONFRONTO CON L’ESPERIENZA  
AMERICANA**

Come anticipato nell’articolo in materia riportato nella Newsletter dello scorso mese di marzo 2008 e che qui richiamiamo, la disciplina del nuovo articolo 140 *bis* del Codice del Consumo italiano (D. lgs. 206/2005), che introduce un’azione collettiva risarcitoria anche nel nostro ordinamento, è per molti versi lontana dall’esperienza americana che ha reso famoso l’istituto della *class action*<sup>1</sup>.

In questa sede cercheremo solo di fornire alcune indicazioni circa il sistema delle *class action* nell’ordinamento statunitense, soffermandoci sulle caratteristiche che più differiscono dalla nuova azione collettiva risarcitoria introdotta dal nostro legislatore.

La normativa di riferimento è la *Rule 23* delle *Federal Rules of Civile Procedure* che ha trovato negli anni una vastissima applicazione nelle corti statunitensi<sup>2</sup>.

Come nella nuova normativa italiana, anche in quella statunitense è preliminare alla fase di accertamento un giudizio di ammissibilità della *class action* che però viene effettuato secondo parametri e riferimenti precisi e definiti: (a) i requisiti che devono ricorrere in capo ad una classe perché sia legittimata ad

agire e (b) determinate circostanze che giustificano l’esercizio di un’azione collettiva.

Al contrario dell’art. 140 *bis* del Codice del Consumo, la *Rule 23* individua con precisione i suddetti parametri, ossia i requisiti e le circostanze.

a) I requisiti che devono ricorrere in capo alla classe sono la numerosità (*numerosity*), la comunanza di questioni di fatto e di diritto applicabili ai singoli membri della classe (*commonality*), la coincidenza delle singole pretese (*tipicality*), l’imparzialità e l’adeguatezza dei soggetti rappresentanti (*fairness and adequacy*).

b) Le circostanze che invece giustificano un’azione collettiva possono essere, in via alternativa: (i) il rischio derivante dalla separazione dei giudizi<sup>3</sup>; (ii) un’azione o omissione della controparte che abbia prodotto effetti negativi su tutti i membri della classe; (iii) la prevalenza delle questioni di fatto e di diritto comuni rispetto a quelle individuali, unitamente alla circostanza che la *class action* sia il rimedio processuale superiore a qualsiasi altro strumento disponibile per una corretta ed efficiente composizione della controversia.

Risulta di tutta evidenza, in prima battuta, che le condizioni a cui la *Rule 23* subordina l’esercizio di una *class action* sono molto più dettagliate e rigide rispetto a quanto previsto all’art. 140 *bis* del Codice del Consumo: in quest’ultimo, infatti, per quel che riguarda i soggetti legittimati ad agire, oltre alle associazioni iscritte nell’elenco del Ministero delle attività produttive, è previsto che “*potranno agire associazioni e comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere*”; è tra l’altro assolutamente assente qualsiasi riferimento utile per comprendere quali siano le circostanze che giustificano l’esercizio di un’azione collettiva, in base alle quali il giudice dovrà

---

<sup>1</sup> Come rileva C. CONSOLO in un articolo sul tema recentemente pubblicato sul *Corriere Giuridico*, 2008 p. 5, nell’inerzia della Comunità Europea, sono sempre di più i singoli Stati membri della UE che stanno procedendo all’introduzione di forme di azioni collettive risarcitorie. L’Autore manifesta anche una certa preoccupazione per le conseguenze che la diversità delle discipline nazionali potrebbe comportare in virtù del principio del mutuo riconoscimento tra le leggi degli Stati membri.

<sup>2</sup> La *Rule 23* è quindi una normativa la cui applicazione può essere invocata davanti alle sole corti federali negli Stati Uniti, cioè nei casi in cui il Titolo 28, § 1332 dello U.S. Code collection prevede la competenza federale. In ogni caso, la legislazione della maggior parte dei singoli Stati americani riprende il modello della *Rule 23*.

---

<sup>3</sup> Più specificamente, il rischio di decisioni contrastanti tra loro e il rischio che decisioni rese in sede di singole azioni individuali dispongano delle pretese degli altri membri o pregiudichino o impediscano loro la loro capacità di tutelare i propri interessi.

motivare la propria decisione di ammissibilità della domanda.

A ben vedere, a nostro modesto avviso, il sistema della *Rule 23* appare per alcuni versi più garantista, sia nell'ottica dei singoli danneggiati che nell'ottica delle imprese: ai primi sarà infatti concesso di meglio argomentare e fondare la propria pretesa collettiva, mentre per le seconde la *Rule 23* può costituire un filtro all'esercizio di azioni collettive meramente pretestuose (e potenzialmente dannose, almeno a livello di immagine delle aziende stesse).

Nel sistema americano, ove il giudice decida per l'ammissibilità della domanda, potrà inviare, qualora lo ritenga opportuno, una comunicazione alla classe nei casi in cui nell'ambito del giudizio di ammissibilità dell'azione, siano stati ravvisate le circostanze sopra identificate ai punti i) e ii) ossia il rischio derivante dalla separazione dei giudizi o un'azione od omissione che abbia prodotto effetti negativi su tutti i membri della classe.

Nel caso delle circostanze di cui al punto iii), cioè quando sia stata ravvisata prevalenza delle questioni comuni su quelle individuali e l'assenza di altri rimedi alternativi alla *class action*, il giudice dovrà disporre la *best notice practicable*, cioè dovrà dare notizia della riconosciuta ammissibilità della pretesa collettiva, secondo modalità tali che tutti i soggetti interessati possano ragionevolmente averne notizia<sup>4</sup>.

La ragione per cui viene introdotto un meccanismo di comunicazione, ed in alcuni casi di *best notice practicable*, risiede nella differenza che più caratterizza il sistema delle

---

<sup>4</sup> Prevedendo l'obbligo della corte di *best notice practicable* limitatamente al terzo caso, nella *Rule 23* si è probabilmente pensato al caso in cui vi siano questioni di fatto e di diritto che prevalgono sulle questioni individuali come al caso in cui la classe sia meno definita al momento della presentazione della domanda, e quindi vi sia una necessità di raggiungere un campione di componenti della classe abbastanza ampio da garantire che praticamente ogni tipo di eventuale dissenso abbia un'effettiva possibilità di essere manifestato. Vedi FAVA, *L'importabilità delle class actions in Italia*, in *Contratto e Impresa*, 2004, p. 195.

*class actions* americane rispetto al nostro ordinamento: nella *class action* statunitense infatti è differente il meccanismo di adesione all'azione collettiva da parte dei singoli e, conseguentemente, il regime di efficacia della sentenza che chiude il processo.

La sentenza infatti farà stato nei confronti di tutti i soggetti titolari della pretesa collettiva che non abbiano espressamente manifestato il proprio dissenso ad essere riconosciuti nella classe, quindi anche ad essere vincolati alla decisione del giudice: per questo è essenziale che tutti i soggetti interessati ricevano notizia della decisione di ammissibilità dell'azione.

Come si ricorderà dal precedente articolo, il sistema adottato dal legislatore italiano con il nuovo art. 140 *bis* del Codice del Consumo è esattamente l'opposto, laddove è previsto che i consumatori o utenti che intendono avvalersi dell'azione collettiva devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione e che la sentenza farà stato nei confronti dei soli soggetti che hanno aderito all'azione collettiva.

In realtà, la soluzione statunitense non sarebbe nemmeno prospettabile nell'ordinamento italiano, visto il principio secondo cui la sentenza fa stato fra le sole parti del processo e non anche *ultra partes*<sup>5</sup>: è quindi imprescindibile il requisito di una partecipazione attiva al giudizio.

Proprio qui viene individuato un importante punto di debolezza dell'azione collettiva "all'italiana": il "*quantum*" accertato in giudizio a titolo di risarcimento del danno non sarà corrispondente al danno "globalmente" patito dai singoli danneggiati, proprio perché sarà difficile che tutti i soggetti danneggiati non solo partecipino all'azione, ma ne abbiano anche avuta notizia.

Difficilmente, quindi, potrà pensarsi che l'esperimento di un'azione collettiva ai sensi dell'art. 140 *bis* del Codice del Consumo, sarà risolutivo (i) per tutti i soggetti danneggiati, visto che è improbabile che tutti partecipino

---

<sup>5</sup> Come invece succede negli Stati Uniti.

all'azione collettiva e (ii) per l'impresa che abbia commesso l'illecito plurioffensivo, la quale rimarrà comunque esposta al rischio di ulteriori azioni individuali di risarcimento danni<sup>6</sup>.

\*\*\*\*\*

## RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

### **CORTE GIUSTIZIA CE (PRIMA SEZIONE) DEL 10 APRILE 2008 - CAUSA C-102/07 SENTENZA ADIDAS E ADIDAS BENELUX BV**

**«MARCHI – ARTT. 5, NN. 1, LETT. B), E 2, NONCHÉ 6, N. 1, LETT. B), DELLA DIRETTIVA 89/104/CEE – IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ – MARCHI FIGURATIVI A TRE BANDE – MOTIVI A DUE BANDE UTILIZZATI DA CONCORRENTI COME ORNAMENTO – CENSURA RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DEL MARCHIO E ALLA DILUIZIONE DI QUEST'ULTIMO»**

*“La prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell'imperativo di disponibilità all'atto della valutazione dell'estensione del diritto esclusivo del titolare d'un marchio, salvo nella misura in cui trova applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all'art. 6, n. 1, lett. b), della detta direttiva.”*

Come noto la società Adidas, rinomata azienda operante nel settore articoli sportivi e tempo libero, è titolare di marchi figurativi costituiti da tre bande verticali parallele, di uguale larghezza, apposte lateralmente ai capi di abbigliamento (soprattutto articoli di abbigliamento sportivo e tempo libero) generalmente in contrasto con il colore dei tessuti con cui sono fabbricati i capi di abbigliamento.

---

<sup>6</sup> Vedi sempre CONSOLO, *op. cit.*, p. 7 che parla dell'azione collettiva risarcitoria ex art. 140 *bis* del Codice del Consumo nei termini di “inutile precauzione”.

La Corte di Giustizia CE è stata recentemente chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 89/104/CEE in materia di marchi d'impresa, nell'ambito di un procedimento instaurato in Olanda dalle società Adidas AG e Adidas Benelux BV, titolare di una licenza esclusiva per il Benelux concessa dalla Adidas AG (di seguito congiuntamente “Adidas”) contro diverse aziende che commercializzavano capi di abbigliamento concorrenti sui quali figuravano due bande parallele in contrasto con i colori principali dei capi di abbigliamento (Marca Mode, la C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV e Vendex KBB Nederland BV).

Nel procedimento, Marca Mode, C&A, H&M e Vendex hanno, dal canto loro, proposto domande dinanzi al Rechtbank te Breda affinché quest'ultimo dichiarasse che esse erano libere di apporre due bande a fini decorativi su capi di abbigliamento sportivo e casual.

In secondo grado la Corte d'appello olandese giungeva ad affermare in sostanza che il motivo a tre bande registrato come marchio da Adidas è di per se poco distintivo ma che, grazie agli sforzi pubblicitari di Adidas, ha acquisito un carattere distintivo considerevole divenendone i relativi marchi notoriamente conosciuti.

Tuttavia, dato che le bande semplici ed i motivi a bande sono segni che in linea di principio devono rimanere disponibili e non si prestano ad un diritto esclusivo i marchi Adidas, il tribunale di secondo grado affermava anche che non possono essere protetti nei confronti dell'uso di motivi a due bande.

A seguito dei procedimenti di primo e secondo grado, veniva presentato ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, corte suprema dei Paesi Bassi, contestando che, in base alla direttiva sui marchi, l'imperativo di disponibilità richiamato dalle controparti, deve essere preso in considerazione solo all'atto

dell'applicazione degli impedimenti alla registrazione del marchio o dei motivi di nullità previsti all'art. 3 della succitata direttiva. Lo Hoge Raad der Nederlanden, la Corte suprema dei Paesi Bassi decideva quindi di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia CE alcune questioni pregiudiziali sull'interpretazione della direttiva comunitaria in materia di marchi.

In particolare la Corte di Giustizia era, tra le altre cose, chiamata a decidere se occorra tenere conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di determinati segni per gli altri operatori offerenti prodotti o servizi analoghi, ai fini della determinazione dell'ambito di tutela di un marchio consistente però in un segno intrinsecamente privo di carattere distintivo ai sensi dell'art 3 n. 1, lett. b) della direttiva o in un'indicazione rispondente alla descrizione di cui all'art. 3, n. 1, lett. c) della direttiva (ma che attraverso l'uso abbia acquisito carattere distintivo e sia stato oggetto di registrazione).

La Corte di Giustizia CE per affrontare le questioni pregiudiziali poste ripercorre alcuni aspetti della tutela comunitaria dei marchi d'impresa dettata dalla direttiva CE richiamandone le regole principali.

Preliminarmente la Corte di Giustizia precisa che l'imperativo di disponibilità costituisce la *ratio* alla base di alcuni impedimenti della registrazione di cui all'art 3 della direttiva 89/104/CEE («Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità»)<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Art. 3 Dir. 89/104/CE «Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

- a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;
- b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
- c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune

In realtà nel caso in esame le società chiamate in giudizio da Adidas non cercavano di ottenere la nullità dei marchi Adidas ai sensi dell'art. 3 (o la decadenza ai sensi dell'art. 12 della dir. 89/104/CEE) ma l'affermazione della necessità di poter disporre di motivi a bande diverse da quello registrato su domanda di Adidas senza il consenso di quest'ultima.

La norma comunitaria a cui occorre pertanto fare riferimento è contenuta agli art. 5 e 6 della Dir. 89/104/CEE.

L'art. 5<sup>8</sup> della direttiva («Diritti conferiti dal marchio di impresa») conferisce al titolare di un marchio il diritto di vietare a terzi di far uso di un segno identico o simile in caso di rischio di confusione ed elenca gli usi di un tale segno che possono essere vietati.

Come risulta in particolare dalla formulazione dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva e dalla giurisprudenza comunitaria sul punto, il

---

nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;

e) i segni costituiti esclusivamente:

- dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
- dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; (...).

<sup>8</sup>Art. 5 punti 1 e 2 «1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

- a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

titolare del marchio di impresa ha il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno che *“a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa”*.

La questione dell’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere in realtà risolta fondandosi sulla percezione, da parte del pubblico, dei prodotti coperti dal marchio del titolare, da un lato, e dei prodotti coperti dal segno utilizzato dal terzo, dall’altro.

Se, afferma la Corte di Giustizia, in un tale contesto, il terzo potesse avvalersi dell’imperativo di disponibilità per utilizzare liberamente un segno simile al marchio, senza che il titolare di quest’ultimo possa opporvisi sollevando un rischio di confusione, si pregiudicherebbe in sostanza, afferma la Corte di Giustizia l’applicazione effettiva della regola prevista all’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva.

Questa considerazione vale in particolare per i motivi a bande. Spetterà dunque al giudice nazionale verificare se sussista un tale rischio di confusione.

L’art. 6 n. 1 lett b) della direttiva («Limitazione degli effetti del marchio di impresa») stabilisce invece che il titolare di un marchio non può comunque vietare a terzi l’uso in commercio di indicazioni relative *“alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio”*.

La Corte di Giustizia afferma che l’art. 6, limitando gli effetti del diritto esclusivo del titolare del marchio, mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione

delle merci nonché della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato CE intende introdurre e conservare.<sup>9</sup>

In particolare l’art. 6 n. 1 lett. b) mira a salvaguardare la possibilità per tutti gli operatori economici di utilizzare indicazioni descrittive.

Anche in tal caso, l’imperativo di disponibilità non può in alcun caso costituire una limitazione autonoma degli effetti del marchio che si aggiunge a quelle esplicitamente previste all’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva.

La Corte di Giustizia dunque conclude affermando che *“la direttiva deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell’imperativo di disponibilità all’atto della valutazione dell’estensione del diritto esclusivo del titolare d’un marchio, salvo nella misura in cui trova applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all’art. 6, n. 1, lett. b), della detta direttiva.”*

\*\*\*\*\*

**CASSAZIONE CIVILE , SEZ. LAV., 02 APRILE 2008 , N. 8483; M.F. C. 3M ITALIA SPA**

**AGENZIA – INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO – ART. 1751 – DIRETTIVA 86/653/CEE ARTT. 17 E 19 - AEC DEL 1992.**

*In tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, atteso che la prevista inderogabilità a svantaggio dell’agente comporta che la somma determinata dal giudice ai sensi della normativa legale debba prevalere su quella, inferiore, spettante in applicazione di regole*

<sup>9</sup> Cfr. sentenza 17 marzo 2005, causa C-228/03, Gillette Company e Gillette Group Finland, Racc. pag. I-2337, punto 29 e giurisprudenza ivi citata.

*pattizie, individuali o collettive. Ne consegue, pertanto, che l'indennità contemplata dall'Accordo economico collettivo del 27 novembre 1992 rappresenta per l'agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura inferiore.*

La Corte Suprema di Cassazione nella recente sentenza qui riportata in massima ritorna sulle precedenti decisioni in materia di agenzia ed in particolare di indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 del codice civile italiano.

Nel caso in esame la FM aveva svolto per conto della s.p.a. 3M Italia l'incarico di agente senza deposito ed a tempo indeterminato per la vendita nella zona della Campania di prodotti per autocarrozzeria.

In estrema sintesi l'agente sosteneva di essere, all'atto della risoluzione del rapporto, creditore nei confronti del preponente 3M Italia di determinate somme a titolo di indennità di cessazione del rapporto, di provvigione/indennizzo per l'attività di incasso, di provvigioni maturate nell'attività di illustrazione e promozione dei prodotti e provvigioni maturate con riferimento a certi ordini.

Dopo due gradi di giudizio, a seguito della decisione della Corte d'appello di Napoli, negativa nei confronti dell'agente, con ricorso alla Corte di cassazione l'agente F.M. contestava come primo motivo di ricorso<sup>10</sup> la violazione dell'art. 1751 del codice civile (come modificato dai D.Lgs. n. 303 del 1991 e D.Lgs. n. 65 del 1999 in relazione agli artt. 17 e 19 della direttiva 653/86/CEE).

La Corte di cassazione accoglieva detto primo motivo di ricorso dell'agente e rigettava gli

<sup>10</sup> Il secondo motivo di ricorso era l'affermata violazione dell'art. 12 preleggi in relazione ai principi di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e ss. c.c. ed in relazione all'AEC 30 ottobre 1992 ed il terzo motivo di ricorso l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

altri, riformando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando per il resto alla Corte d'appello di Napoli.

In estrema sintesi l'agente lamentava l'errata interpretazione dell'art. 1751 codice civile italiano. La Corte d'appello ha ritenuto che detta norma non fissa nè la natura nè la misura di commisurazione della indennità dovuta all'agente in caso di scioglimento del contratto di agenzia, e che pertanto debba ritenersi che il legislatore abbia inteso rimettere la determinazione alla contrattazione collettiva.

La Corte di cassazione censura invece la Corte d'appello affermando che quest'ultima avrebbe invece dovuto ricercare i criteri di quantificazione dalla norma codicistica sulla base della sua lettera e ratio (ciò in applicazione dell'art. 12 disp. att. c.c.) non potendosi comparare - per la diversità dei presupposti di applicabilità e delle rispettive finalità - l'art. 1751 e l'AEC del 1992.

Anche se, afferma la Corte di cassazione, fosse reputata possibile la comparazione tra i due strumenti, doveva in ogni caso considerarsi ugualmente errata la soluzione fornita dal giudice d'appello secondo cui la regola pattizia sarebbe di maggior favore rispetto a quella legale con un valutazione da effettuare ex ante.

La Corte di cassazione ricorda quindi che, in tema di indennità di fine rapporto, anche a seguito dell'interpretazione data dalla recente Corte di Giustizia delle Comunità europee<sup>11</sup> sulla portata degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653/CEE<sup>12</sup> in materia di agenzia commerciale, l'art. 1751 codice civile, comma 6 (nel testo sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 4 attuativo della predetta direttiva comunitaria), va inteso nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa

<sup>11</sup> Sentenza Corte di Giustizia CE 23 marzo 2006, in causa C-465/04.

<sup>12</sup> Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, data la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente.

L'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve pertanto prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive.

Ne consegue, pertanto, che l'indennità contemplata dall'Accordo economico collettivo del 27 novembre 1992 rappresenta per l'agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura inferiore (così Cass. 24 luglio 2007 n. 26347).

La Corte di cassazione ricorda infine che, di recente, è stato dalla stessa Corte ribadito che in tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 19 della direttiva 86/653/CEE deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, nel senso che la predetta indennità, come risultante dalla disposizione dell'art. 17, n. 2, della su citata direttiva, non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione di detta disposizione (così Cass. 21 ottobre 2007 n. 21088).

\*\*\*\*\*

## **NOTIZIE**

**- DALL'ITALIA E DALL'EUROPA:**

## **NOTIZIE DALL'EUROPA:**

**REACH: L'INDUSTRIA È INVITATA A PREREGISTRARE TUTTE LE SOSTANZE CHIMICHE ENTRO IL 1° DICEMBRE 2008**

La nuova normativa chimica REACH<sup>13</sup> (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) diventerà operativa il 1° giugno 2008.

La Commissione europea e l'ECHA stanno dunque allertando le imprese sugli obblighi che ad esse incombono in forza della stessa. Decine di migliaia di fabbricanti o importatori di sostanze chimiche dovranno preregistrare le sostanze chimiche nel 2008 se vorranno continuare a fabbricarle o a importarle senza soluzione di continuità. Riportiamo dunque il comunicato stampa emesso da Bruxelles in data 11/04/2008 sul sito [www.europa.eu/](http://www.europa.eu/)

Comunicato stampa IP/08/564, Bruxelles, 11 aprile 2008.

*“L'industria è invitata a preregistrare tutte le sostanze chimiche entro il 1° dicembre 2008. Circa 30.000 sostanze chimiche attualmente in uso (ad es. acidi, metalli, solventi, tensioattivi, colle) devono essere preregistrate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008.*

*Poiché la nuova normativa chimica REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) diventerà operativa il 1° giugno, la Commissione europea e l'ECHA stanno allertando le imprese sugli obblighi che ad esse incombono in forza della stessa. Decine di migliaia di fabbricanti o importatori di sostanze chimiche dovranno*

<sup>13</sup> Dal 1 giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione. REACH è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals.

Il Regolamento prevede in particolare la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell'Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno.

preregistrare le sostanze chimiche nel 2008 se vorranno continuare a fabbricarle o a importarle senza soluzione di continuità.

Si stima che verranno presentati più di 180.000 fascicoli di preregistrazione.

Il processo di preregistrazione consentirà alle imprese di condividere dati relativi alle loro sostanze chimiche e prepara il terreno per acquisire una maggiore conoscenza di tali sostanze. Questo è un requisito essenziale per migliorare la sicurezza negli anni a venire.

Il vicepresidente Günter Verheugen, responsabile per le Imprese e la politica industriale, e Stravros Dimas, commissario responsabile per l'Ambiente, hanno fatto una dichiarazione in comune: "REACH è una delle normative chimiche più ambiziose al mondo e ci consentirà di aumentare enormemente le nostre conoscenze sull'utilizzo delle sostanze chimiche e su come usarle in modo sicuro, tutelando così la salute dell'uomo e quella dell'ambiente. REACH recherà un prezioso contributo per la gestione sicura delle sostanze chimiche nell'UE. Entreremo fra breve nella fase cruciale della preregistrazione e incoraggiamo caldamente ogni fabbricante e ogni importatore di sostanze chimiche a procedere quanto prima alla preregistrazione. Se non volete avere brutte sorprese vi invitiamo a non lasciare passare la scadenza del 1° dicembre 2008."

Geert Dancet, Direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA, ha ribadito che: "È iniziato il conto alla rovescia per la preregistrazione delle sostanze chimiche. L'ECHA ha lavorato sodo per fornire orientamenti e strumenti di facile comprensione. Il suo sito web multilingue e gli helpdesk REACH sono pronti ad assistere le imprese nella preregistrazione on-line."

L'avvertimento formulato oggi è ispirato dalla preoccupazione che alcune imprese possano non essere ancora consapevoli dei loro obblighi magari perché non conoscono la portata dei requisiti specifici oppure perché ritengono che REACH non le riguardi, soprattutto se non fanno parte del settore

chimico. La Commissione sollecita quindi le autorità degli Stati membri, l'industria, i paesi terzi e altri attori del settore ad adoperarsi per far conoscere alle imprese gli obblighi in questione.

### **Chi dovrebbe procedere alla preregistrazione?**

Tutte le imprese basate nell'UE che fabbricano sostanze chimiche o le importano nell'UE dovrebbero procedere alla preregistrazione se i quantitativi annuali della sostanza sono pari o superiori a una tonnellata.

### **Perché le imprese dovrebbero procedere alla preregistrazione?**

La preregistrazione è essenziale se le imprese che fabbricano o importano sostanze chimiche vogliono beneficiare delle scadenze prolungate per la registrazione che si applicano alla maggior parte delle sostanze chimiche attualmente sul mercato. La preregistrazione consente alle imprese di presentare i loro fascicoli completi di registrazione entro il 2010, il 2013 o il 2018 a seconda dei casi.

Le imprese che non preregistrano una sostanza chimica non possono continuarne la fabbricazione o l'importazione dopo il 1° dicembre 2008 a meno che non ne facciano una registrazione completa presso l'ECHA.

### **Cos'è REACH?**

REACH è un regolamento dell'UE che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l'ambiente. Le prime fasi di tale processo sono costituite dalla preregistrazione e dalla registrazione.

### **Cosa sono la preregistrazione e la registrazione?**

Una preregistrazione consiste nella presentazione di informazioni di base all'Agenzia: dettagli dell'impresa e nome della sostanza chimica in oggetto (per ulteriori particolari si rinvia a MEMO). La preregistrazione è gratuita.

Il processo di preregistrazione consentirà alle imprese di condividere i dati sulle sostanze chimiche che registrano riducendo così i costi.

La registrazione è un obbligo introdotto da REACH che incombe sui fabbricanti e sugli importatori di sostanze chimiche. Esso prescrive che le imprese consolidino i dati relativi alle implicazioni per la salute, l'ambiente e ai rischi legati alle loro sostanze chimiche e siano in grado di dimostrare che queste possono essere usate in modo sicuro. Il fascicolo è quindi presentato all'Agenzia.

Il processo di registrazione dovrebbe interessare circa 30.000 sostanze chimiche nel periodo dal 1° giugno 2008 al 30 maggio 2018.

### **Principali attività di sensibilizzazione ad opera della Commissione europea e dell'ECHA**

L'importanza delle attività di sensibilizzazione in corso verrà ribadita in occasione di un workshop che si terrà a Bruxelles il 14 aprile 2008 organizzato congiuntamente dalla Commissione e dall'ECHA. Tra i partecipanti vi saranno rappresentanti dell'industria e altri attori, autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, tutte figure che sono chiamate a svolgere un ruolo importante per sensibilizzare alle implicazioni di REACH. Il workshop verrà trasmesso via web-stream e dopo l'evento sarà disponibile una versione registrata (si veda il link di cui sotto).

Il workshop illustrerà gli elementi chiave del processo di preregistrazione e di registrazione nel contesto di REACH, dando spazio agli aspetti pratici e agli esempi. Vi faranno seguito azioni di sensibilizzazione in

materia di preregistrazione collegate all'inaugurazione ufficiale dell'ECHA il 3 giugno 2008 e verrà inoltre organizzato, nell'autunno di quest'anno, un workshop degli interessati che si terrà a Helsinki.

Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato Memo/08/240

Informazione in relazione al web-streaming:  
[http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm)

Agenzia europea per le sostanze chimiche:  
<http://echa.europa.eu/>